

Vibo Valentia,

Al Comune di
CESSANITI
VV
Sede

COMUNE DI CESSANITI (Prov. di Vibo Valentia)
01 GIU. 2018
Prot. N. 1219

Prot. 1885
Del 16-5-18
Allegati 2

OGGETTO: Affissione all'albo pretorio della casa comunale in indirizzo ai sensi dell'art 140 cpc. C.C. 3155/2012

Con riferimento agli atti giudiziari in allegato si invita codesto Comune a procedere immediatamente con l'affissione all'albo pretorio dei nominativi indicati sugli stessi.

Si precisa che lo scrivente ufficio ha già espletato, con esito negativo, le formalità inerenti la notifica di atti presupposti a quelli indicati per il tramite del servizio postale con il modello 23L, qui allegato in copia.

Qualora codesto Comune fosse a conoscenza di un eventuale trasferimento occorso nell'ultimo periodo, si prega lo stesso di procedere inoltrando d'ufficio la presente al comune dell'ultima residenza conosciuta.

Grati per la collaborazione si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Provinciale ad Interim
Nicola Folino



AL SIG.RE
TAVELLA PASQUALE
VIA CERDI SAN MARCO
89816 CESSANITI VV

Vibo Valentia, **29 MAR 2018**

Attribuzione di rendita catastale presunta, liquidazione di oneri e irrogazione di sanzioni (art. 19, commi 8 e 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. VV0094800.007 / 2012 C.C. 3155/12 C.M. 2627/12

Gentile contribuente,

con il presente avviso di accertamento viene attribuita la rendita catastale presunta ai fabbricati non dichiarati in catasto, esistenti sulla particella di terreno intestata alla S.V., individuata al Catasto come segue:

Comune		
CESSANITI		
Identificativo di riferimento del Catasto Terreni		
Sezione:	Foglio: 10	Particella: 633

I predetti fabbricati vengono inseriti in banca dati del Catasto Edilizio Urbano con i seguenti identificativi:

Identificativi attribuiti al Catasto Edilizio Urbano			
Sezione:	Foglio: 10	Particella: 674	Sub.: 1
Sezione:	Foglio: 10	Particella: 674	Sub.: 2

*** RIFERIMENTI NORMATIVI ***

Il procedimento di attribuzione della rendita catastale presunta ai fabbricati mai dichiarati – da iscrivere transitoriamente in catasto – è disciplinato dalle seguenti disposizioni normative:

- art. 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come sostituito dall'art. 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 19, commi 8 e 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, introdotto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10;
- provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 19 aprile 2011, pubblicato nella stessa data sul sito internet dell'Agenzia ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la definizione della rendita presunta e la determinazione degli oneri a carico dei soggetti inadempienti.

L'accertamento della rendita presunta per i fabbricati indicati nel presente avviso di accertamento tiene conto altresì, in quanto compatibili, delle disposizioni dettate dal regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249) e dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142 e successive integrazioni, nonché dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 ("Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente").

*** PREMESSA ***

Premesso che:

- la predetta particella è inserita nell'elenco delle particelle sulle quali sono stati individuati, con l'ausilio delle foto aree digitali (ortofoto) sovrapposte alla cartografia catastale, fabbricati, o loro ampliamenti, che risultano non dichiarati in catasto;
- il citato elenco è stato pubblicato presso l'Albo pretorio del Comune di Cessaniti, sul sito *internet* <http://www.agenziaterritorio.gov.it> e presso l'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio di Vibo Valentia; dell'avvenuta pubblicazione è stata data notizia con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15-12-2009;
- in relazione alla predetta particella catastale, non risultano presentate dichiarazioni di aggiornamento catastale, secondo le modalità previste dall'art. 19, comma 8, del decreto legge n. 78 del 2010, ovvero eventuali segnalazioni di incoerenze:

si procede alla determinazione della rendita presunta.

*** MOTIVAZIONE ***

Tale determinazione è stata operata sulla base delle modalità e dei criteri di seguito specificati:

- il classamento e la consistenza dei fabbricati sono stati stabiliti sulla base dei criteri definiti dagli articoli 1 e 2 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 19 aprile 2011, tenendo conto, altresì, di ogni elemento conoscitivo desunto dalla documentazione in possesso di questo Ufficio provinciale;
- in particolare, la categoria è stata individuata sulla base delle caratteristiche tecniche e costruttive dell'edificio, acquisite anche attraverso sopralluogo esterno allo stesso; il calcolo della consistenza sommaria di ciascuna unità immobiliare urbana è stato effettuato applicando i criteri previsti dall'art. 1, comma 1, lettera b), del citato provvedimento direttoriale, utilizzando gli elementi e i dati desumibili dalle fotografie dell'immobile e dalla documentazione acquisita;
- la rendita presunta è stata, infine, determinata attraverso i procedimenti di calcolo stabiliti dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b) dello stesso provvedimento direttoriale.

Pertanto è stata accertata la seguente rendita presunta:

Intestazione catastale

Intestatari		
PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	CODICE FISCALE	TITOLO E QUOTE
BONAVENA CARMELA	BNCCML31C49C581L	Proprieta' 1/8
BONAVENA DOMENICO	BNVDNC34S30C581U	Proprieta' 1/8
FUSCA MARIA GIUSEPPA	FSCMGS16C59C581L	Proprieta' 2/30
TAVELLA CATERINA	TVLCRN41L46C581O	Proprieta' 1/30
TAVELLA FILIPPO	TVLFPP48A01C581Z	Proprieta' 1/30
TAVELLA NICOLA	TVLNCL54A08C581Y	Proprieta' 1/30
TAVELLA PASQUALE	TVLPQL14C01C581Z	Proprieta' 1/5
TAVELLA PASQUALE	TVLPQL38S23C581A	Proprieta' 1/30

Identificativi catastali, dati di classamento e rendita presunta

Catasto Edilizio Urbano

Unità Immobiliare/i sita/e nel Comune di: Cessaniti (Codice: C581)

Sez. Urbana: - Foglio: 10 - Particella: 674 - Subalterno: 1
Ubicazione: LOCALITA' SAN MARCO

Zona Censuaria: - Categoria: C/7 - Classe: U - Consistenza: mq 40

Rendita Presunta euro: 2,07

Sez. Urbana: - Foglio: 10 - Particella: 674 - Subalterno: 2
Ubicazione: LOCALITA' SAN MARCO

Zona Censuaria: - Categoria: C/7 - Classe: U - Consistenza: mq 80

Rendita Presunta euro: 4,13

*** ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ***

La rendita presunta così accertata è attribuita transitoriamente al fabbricato non dichiarato, nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso la predisposizione della dichiarazione di aggiornamento prevista dall'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'attribuzione definitiva del classamento e della rendita a ciascuna unità immobiliare.

*** EFFICACIA FISCALE DELLA RENDITA PRESUNTA ***

Ai sensi dell'art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, introdotto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10, la rendita catastale presunta, in deroga alle vigenti disposizioni, produce effetti fiscali, dal momento della sua iscrizione in catasto, con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio da effettuarsi a seguito delle determinazioni conclusive correlate all'esame delle dichiarazioni di aggiornamento catastale, prodotte ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, mediante procedura DOCFA ovvero, in mancanza, predisposte in surroga da parte dell'Ufficio.

*** TRIBUTI SPECIALI E ONERI ***

Ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legge n. 78 del 2010 e dell'art. 4 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 19 aprile 2011, nei prospetti sotto riportati vengono indicati il totale dei tributi speciali catastali, degli oneri dovuti e delle sanzioni irrogate.

Tributi speciali catastali

1.1) **Tributi speciali** (Titolo III tabella A allegata al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, come modificata dal decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 – Tab. 2)

- per ogni unità immobiliare di nuova costruzione € 50,00 per n. 2 u.i.u.

Totale tributi speciali € 100,00

Determinazione degli oneri

Gli oneri dovuti sono stati determinati secondo i criteri previsti dall'art. 3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 19 aprile 2011, tenendo conto degli elementi indicati nella tabella allegata al provvedimento stesso:

1) Spese generali dell'istruttoria: (importo stabilito forfetariamente, in misura fissa)	€ 130,00
2) Spese di sopralluogo: (importo stabilito forfetariamente, in misura fissa)	€ 80,00
3) Oneri per le attività estimali (classamento, consistenza e rendita presunta):	
- unità censite nelle categorie ordinarie: n. 2 x € 50	€ 100,00
- unità censite nelle categorie speciali e particolari: n. 0 x € 100	€ 0,00
4) Spese predisposizione e notifica accertamento: (importo stabilito forfetariamente, in misura fissa)	€ 20,00
Totale oneri	€ 330,00

*** IRROGAZIONE DELLE SANZIONI ***

Le sanzioni sono irrogate ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sulla base delle seguenti motivazioni:

- sulla particella catastale sopraindicata sono presenti uno o più immobili per i quali è stata omessa la dichiarazione per l'aggiornamento del catasto terreni, in dipendenza di avvenuta edificazione, prevista dall'art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, e successive modifiche ed integrazioni (per l'omissione è prevista la sanzione da un minimo di € 4,00 ad un massimo di € 61,00);
- sulla predetta particella sono presenti una o più unità immobiliari per le quali è stata omessa la dichiarazione in catasto, prevista dall'art. 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive integrazioni e sanzionata ai sensi dell'art. 31 dello stesso decreto n. 652 del 1939, (per l'omissione è prevista la sanzione da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 2.066,00 per ogni unità immobiliare urbana);

Determinazione della sanzione amministrativa catastale:

a) sanzione irrogata (art. 8 L 679 del 1969):	€ 4,00
b) sanzione irrogata (art. 31 RDL 652 del 1939): € 258,00 per n. 2 u.i.u.	€ 516,00
totale sanzioni	€ 520,00

*** DEFINIZIONE AGEVOLATA ***

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ammessa la definizione agevolata delle sanzioni catastali irrogate con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione e, comunque, non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, **entro il termine stabilito per la proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale.**

*** MODALITA' DI VERSAMENTO ***

In caso di definizione agevolata delle sanzioni catastali, il versamento delle somme sopra indicate relative a tributi, sanzioni ed oneri, è effettuato tramite il modello F24 allegato al presente avviso in triplice copia.

Il modello in parte precompilato deve essere integrato con i dati eventualmente mancanti nel riquadro "Contribuente" relativi a "Codice fiscale", "Dati anagrafici" e "Domicilio fiscale".

Il pagamento tramite modello F24 può essere effettuato allo sportello o per via telematica presso gli istituti bancari, Poste Italiane SPA, gli agenti della riscossione e, per i soli utenti accreditati, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Il versamento integrale del relativo importo da parte di uno dei soggetti intestatari dell'immobile estingue l'obbligazione. Si fa presente che, in caso di mancato pagamento sia parziale che totale, le somme non versate saranno iscritte a ruolo.

*** MODALITA' DI NOTIFICA ***

L'Agenzia, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 5- *bis*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, introdotto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10, procede alla notifica del presente atto mediante affissione all'Albo pretorio del Comune ove sono ubicati gli immobili, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di trattamento dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Dell'avvenuta affissione viene data notizia con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nel sito *internet* dell'Agenzia del Territorio <http://www.agenziaterritorio.gov.it>, presso questo Ufficio provinciale, nonché presso il Comune di Cessaniti.

*** RIESAME IN AUTOTUTELA E SEGNALAZIONI ***

La S.V. può chiedere a questo Ufficio, con istanza in carta semplice, il riesame del presente avviso di accertamento, in sede di autotutela. La presentazione della richiesta di riesame non sospende i termini per la proposizione del ricorso.

La richiesta di riesame può riguardare:

- l'errata intestazione della particella di catasto terreni su cui è stato edificato il fabbricato non dichiarato;
- la non accatastabilità dello stesso fabbricato;
- l'avvenuta presentazione di una dichiarazione "Docfa" per l'accatastamento del fabbricato stesso.

In ogni caso, la richiesta dovrà essere corredata da idonea documentazione.

Per quanto riguarda, invece, la rettifica di eventuali errori o inesattezze di elementi, dati o parametri utilizzati per la determinazione della rendita presunta, la S.V. può utilizzare direttamente la dichiarazione di aggiornamento catastale, redatta in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701.

Nel caso in cui venga segnalata unicamente l'inesattezza o l'incompletezza dei dati acquisiti a sistema e riportati nel presente avviso - quali, a titolo esemplificativo, le generalità dell'intestato, l'indirizzo ovvero l'ubicazione dell'immobile -, la S.V. può rivolgersi direttamente presso questo Ufficio oppure inviare la richiesta via *internet*, tramite il servizio telematico gratuito di *Contact Center*, disponibile sul sito dell'Agenzia del Territorio <http://www.agenziaterritorio.gov.it>, richiedendone la correzione, mediante la compilazione di apposite schede a video.

*** RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA ***

Avverso il presente avviso di accertamento può essere proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia, ai sensi delle disposizioni recate dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale decorre una volta trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato con cui si dà notizia dell'avvenuta affissione del presente atto all'Albo pretorio del Comune.

Il ricorso, assoggettato a contributo unificato, ai sensi all'art. 13, comma 6-*quater*, e 14, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, deve essere notificato all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio che ha emesso l'avviso di accertamento, con una delle seguenti modalità (art. 16 del D.Lgs. n. 546 del 1992):

- mediante servizio postale, in plico raccomandato - senza busta - con avviso di ricevimento;
- mediante consegna all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta;
- tramite l'Ufficiale giudiziario.

Dati da indicare nel ricorso

Il ricorso deve contenere l'indicazione (art. 18 del D.Lgs. n. 546 del 1992):

- della Commissione tributaria provinciale a cui è diretto;
- delle generalità del ricorrente e del suo legale rappresentante (da indicare nel caso in cui il ricorrente sia una società o un ente), della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
- dell'Ufficio provinciale nei cui confronti il ricorso è proposto;
- degli estremi dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
- dei motivi del ricorso;
- del valore della lite (art. 14, comma 3-*bis*, del D.P.R. n. 115 del 2002).

Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente secondo le regole previste dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, o personalmente dal ricorrente qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 5 del predetto art. 12.

Costituzione in giudizio

Il ricorrente, entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, deve, a pena di inammissibilità, costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento (art. 22 del D.Lgs. n. 546 del 1992). Il fascicolo deve contenere:

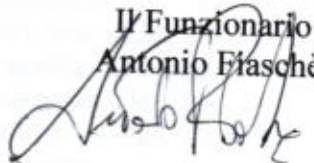
- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la fotocopia del ricorso, se è stato spedito per posta o consegnato direttamente all'Ufficio; in questo caso il ricorrente deve attestare che la copia è conforme al ricorso originale;
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata con avviso di ricevimento;
- la fotocopia del provvedimento impugnato.

All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Ufficio (art. 5, Legge n. 241/1990).

Il Funzionario
Antonio Fiaschè



*In qualità di sostituto del Direttore Provinciale Demetrio Amaddeo temporaneamente assente *

Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

Titolo del provvedimento: Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
(omissis)

art. 2 - Oggetto della giurisdizione tributaria.

(omissis)

2. Appartengono altresì, alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. *omissis()*
3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.

art. 18 - Il ricorso.

1. Il processo è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.
2. Il ricorso deve contenere l'indicazione:
 - a) della commissione tributaria cui è diretto;
 - b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - c) dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto;
 - d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
 - e) dei motivi.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 12, comma 5. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2.
4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritta a norma del comma precedente.

art. 19 - Atti impugnabili e oggetto del ricorso.

1. Il ricorso può essere proposto avverso:
 - a) l'avviso di accertamento del tributo; b) l'avviso di liquidazione del tributo;
 - c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
 - d) il ruolo e la cartella di pagamento;
 - e) l'avviso di mora;
 - e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all' articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
 - e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all' articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
 - f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 3 [rectius: comma 2];
 - g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
 - i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.
2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20.

3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.

art. 20 - Proposizione del ricorso.

1. Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.
2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.
3. Resta fermo quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, sui centri di servizio.

art. 21 - Termine per la proposizione del ricorso.

1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'art. 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

art. 22 - Costituzione in giudizio del ricorrente.

1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente.
3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente.
4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.
5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.

AGENZIA

FROM

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CODICE FISCALE T V L P Q L 3 8 S 2 3 C 5 8 1 A

bonario in caso di anno d'imposta
non coincidente con anno solare

coordinamento, direzione e gestione sociale

END
COTTON

DATI ANAGRAFICI

data di nascita _____ sesso (M o F) _____ comune (o Stato estero) di nascita _____

prov

giorno		mese	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	

draw

via e numero civico.

DOMICILIO FISCALE**CODICE FISCALE** del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE ERARIO

[illegible]

SEZIONE INPS

Codice sede	Causale contributo	Matr./codic. INPS/ matr./codic. azienda	Periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa	Importi da debito versati	Importi da credito compensarsi
				-	+
TOTALE			C	D	
				-/+	SALDO (C-D)

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rilevazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi - s. debite versati	importi - o. credito compensati
					-/- SALDO (E-F)
		TOTALE	E	F	

SEZIONE IC ED ALTRI TRIBUTI LOCALI

[illegible]

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

[illegible]

codice a

Codice ente	Codice sede	Codice contributo	Codice posizione	da mm/anno	a mm/anno	Importo debito versat	Importo credito compensat
						,	,
							- SALDO (M-N)
						N	
				TOTALE	M		

SALDO FINALE

EURO + 603.33

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Pagamento effettuato con assegno		☐ bancario/postale ☐ circolare/vaglia postale	
			AZIENDA	CAB/SPORTELLO	n. ro _____			
giorno	mezzo	anno			tratto / emesso su _____			
					cod. ABI CAB			

ALLA SIG.RA
FUSCA MARIA GIUSEPPA
VIA VERDI 48
89816 CESSANITI VV

Vibo Valentia, **29 MAR 2018**

Attribuzione di rendita catastale presunta, liquidazione di oneri e irrogazione di sanzioni (art. 19, commi 8 e 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. VV0094800.003 / 2012 C.C. 3155/12 C.M. 2627/12

Gentile contribuente,

con il presente avviso di accertamento viene attribuita la rendita catastale presunta ai fabbricati non dichiarati in catasto, esistenti sulla particella di terreno intestata alla S.V., individuata al Catasto come segue:

Comune		
CESSANITI		
Identificativo di riferimento del Catasto Terreni		
Sezione:	Foglio: 10	Particella: 633

I predetti fabbricati vengono inseriti in banca dati del Catasto Edilizio Urbano con i seguenti identificativi:

Identificativi attribuiti al Catasto Edilizio Urbano			
Sezione:	Foglio: 10	Particella: 674	Sub.: 1
Sezione:	Foglio: 10	Particella: 674	Sub.: 2

*** RIFERIMENTI NORMATIVI ***

Il procedimento di attribuzione della rendita catastale presunta ai fabbricati mai dichiarati – da iscrivere transitoriamente in catasto – è disciplinato dalle seguenti disposizioni normative:

- art. 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come sostituito dall'art. 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 19, commi 8 e 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, introdotto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10;
- provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 19 aprile 2011, pubblicato nella stessa data sul sito *internet* dell'Agenzia ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la definizione della rendita presunta e la determinazione degli oneri a carico dei soggetti inadempienti.

L'accertamento della rendita presunta per i fabbricati indicati nel presente avviso di accertamento tiene conto altresì, in quanto compatibili, delle disposizioni dettate dal regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249) e dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142 e successive integrazioni, nonché dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 ("Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente").

*** PREMESSA ***

Premesso che:

- la predetta particella è inserita nell'elenco delle particelle sulle quali sono stati individuati, con l'ausilio delle foto aeree digitali (ortofoto) sovrapposte alla cartografia catastale, fabbricati, o loro ampliamenti, che risultano non dichiarati in catasto;
- il citato elenco è stato pubblicato presso l'Albo pretorio del Comune di Cessaniti, sul sito *internet* <http://www.agenziaterritorio.gov.it> e presso l'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio di Vibo Valentia; dell'avvenuta pubblicazione è stata data notizia con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15-12-2009;
- in relazione alla predetta particella catastale, non risultano presentate dichiarazioni di aggiornamento catastale, secondo le modalità previste dall'art. 19, comma 8, del decreto legge n. 78 del 2010, ovvero eventuali segnalazioni di incoerenze;

si procede alla determinazione della rendita presunta.

*** MOTIVAZIONE ***

Tale determinazione è stata operata sulla base delle modalità e dei criteri di seguito specificati:

- il classamento e la consistenza dei fabbricati sono stati stabiliti sulla base dei criteri definiti dagli articoli 1 e 2 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 19 aprile 2011, tenendo conto, altresì, di ogni elemento conoscitivo desunto dalla documentazione in possesso di questo Ufficio provinciale;
- in particolare, la categoria è stata individuata sulla base delle caratteristiche tecniche e costruttive dell'edificio, acquisite anche attraverso sopralluogo esterno allo stesso; il calcolo della consistenza sommaria di ciascuna unità immobiliare urbana è stato effettuato applicando i criteri previsti dall'art. 1, comma 1, lettera b), del citato provvedimento direttoriale, utilizzando gli elementi e i dati desumibili dalle fotografie dell'immobile e dalla documentazione acquisita;
- la rendita presunta è stata, infine, determinata attraverso i procedimenti di calcolo stabiliti dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b) dello stesso provvedimento direttoriale.

Pertanto è stata accertata la seguente rendita presunta:

Intestazione catastale

Intestatari		
PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	CODICE FISCALE	TITOLO E QUOTE
BONAVENA CARMELA	BNCCML31C49C581L	Proprieta' 1/8
BONAVENA DOMENICO	BNVDNC34S30C581U	Proprieta' 1/8
FUSCA MARIA GIUSEPPA	FSCMGS16C59C581L	Proprieta' 2/30
TAVELLA CATERINA	TVLCRN41L46C581O	Proprieta' 1/30
TAVELLA FILIPPO	TVLFPP48A01C581Z	Proprieta' 1/30
TAVELLA NICOLA	TVLNCL54A08C581Y	Proprieta' 1/30
TAVELLA PASQUALE	TVLPQL14C01C581Z	Proprieta' 1/5
TAVELLA PASQUALE	TVLPQL38S23C581A	Proprieta' 1/30

Identificativi catastali, dati di classamento e rendita presunta

Catasto Edilizio Urbano

Unità Immobiliare/i sita/e nel Comune di: Cessaniti (Codice: C581)

Sez. Urbana: - Foglio: 10 - Particella: 674 - Subalterno: 1
Ubicazione: LOCALITA' SAN MARCO

Zona Censuaria: - Categoria: C/7 - Classe: U - Consistenza: mq 40

Rendita Presunta euro: 2,07

Sez. Urbana: - Foglio: 10 - Particella: 674 - Subalterno: 2
Ubicazione: LOCALITA' SAN MARCO

Zona Censuaria: - Categoria: C/7 - Classe: U - Consistenza: mq 80

Rendita Presunta euro: 4,13

*** ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ***

La rendita presunta così accertata è attribuita transitoriamente al fabbricato non dichiarato, nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso la predisposizione della dichiarazione di aggiornamento prevista dall'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'attribuzione definitiva del classamento e della rendita a ciascuna unità immobiliare.

*** EFFICACIA FISCALE DELLA RENDITA PRESUNTA ***

Ai sensi dell'art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, introdotto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10, la rendita catastale presunta, in deroga alle vigenti disposizioni, produce effetti fiscali, dal momento della sua iscrizione in catasto, con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio da effettuarsi a seguito delle determinazioni conclusive correlate all'esame delle dichiarazioni di aggiornamento catastale, prodotte ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, mediante procedura DOCFA ovvero, in mancanza, predisposte in surroga da parte dell'Ufficio.

*** TRIBUTI SPECIALI E ONERI ***

Ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legge n. 78 del 2010 e dell'art. 4 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 19 aprile 2011, nei prospetti sotto riportati vengono indicati il totale dei tributi speciali catastali, degli oneri dovuti e delle sanzioni irrogate.

Tributi speciali catastali

1.1) Tributi speciali (Titolo III tabella A allegata al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, come modificata dal decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 – Tab. 2)

- per ogni unità immobiliare di nuova costruzione € 50,00 per n. 2 u.i.u.

Totale tributi speciali € 100,00

Determinazione degli oneri

Gli oneri dovuti sono stati determinati secondo i criteri previsti dall'art. 3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 19 aprile 2011, tenendo conto degli elementi indicati nella tabella allegata al provvedimento stesso:

1) Spese generali dell'istruttoria: (importo stabilito forfetariamente, in misura fissa)	€ 130,00
2) Spese di sopralluogo: (importo stabilito forfetariamente, in misura fissa)	€ 80,00
3) Oneri per le attività estimali (classamento, consistenza e rendita presunta):	
- unità censite nelle categorie ordinarie: n. 2 x € 50	€ 100,00
- unità censite nelle categorie speciali e particolari: n. 0 x € 100	€ 0,00
4) Spese predisposizione e notifica accertamento: (importo stabilito forfetariamente, in misura fissa)	€ 20,00
Totale oneri	€ 330,00

*** IRROGAZIONE DELLE SANZIONI ***

Le sanzioni sono irrogate ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sulla base delle seguenti motivazioni:

- sulla particella catastale sopraindicata sono presenti uno o più immobili per i quali è stata omessa la dichiarazione per l'aggiornamento del catasto terreni, in dipendenza di avvenuta edificazione, prevista dall'art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, e successive modifiche ed integrazioni (per l'omissione è prevista la sanzione da un minimo di € 4,00 ad un massimo di € 61,00);
- sulla predetta particella sono presenti una o più unità immobiliari per le quali è stata omessa la dichiarazione in catasto, prevista dall'art. 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive integrazioni e sanzionata ai sensi dell'art. 31 dello stesso decreto n. 652 del 1939, (per l'omissione è prevista la sanzione da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 2.066,00 per ogni unità immobiliare urbana);

Determinazione della sanzione amministrativa catastale:

a) sanzione irrogata (art. 8 L 679 del 1969):	€ 4,00
b) sanzione irrogata (art. 31 RDL 652 del 1939): € 258,00 per n. 2 u.i.u.	€ 516,00
totale sanzioni	€ 520,00

*** DEFINIZIONE AGEVOLATA ***

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ammessa la definizione agevolata delle sanzioni catastali irrogate con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione e, comunque, non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, **entro il termine stabilito per la proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale.**

*** MODALITA' DI VERSAMENTO ***

In caso di **definizione agevolata** delle sanzioni catastali, il versamento delle somme sopra indicate relative a tributi, sanzioni ed oneri, è effettuato tramite il modello F24 allegato al presente avviso in triplice copia.

Il modello in parte precompilato deve essere integrato con i dati eventualmente mancanti nel riquadro "Contribuente" relativi a "Codice fiscale", "Dati anagrafici" e "Domicilio fiscale".

Il pagamento tramite modello F24 può essere effettuato allo sportello o per via telematica presso gli istituti bancari, Poste Italiane SPA, gli agenti della riscossione e, per i soli utenti accreditati, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Il versamento integrale del relativo importo da parte di uno dei soggetti intestatari dell'immobile estingue l'obbligazione. Si fa presente che, in caso di mancato pagamento sia parziale che totale, le somme non versate saranno iscritte a ruolo.

*** MODALITA' DI NOTIFICA ***

L'Agenzia, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 5- *bis*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, introdotto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10, procede alla notifica del presente atto mediante affissione all'Albo pretorio del Comune ove sono ubicati gli immobili, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di trattamento dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Dell'avvenuta affissione viene data notizia con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nel sito *internet* dell'Agenzia del Territorio <http://www.agenziaterritorio.gov.it>, presso questo Ufficio provinciale, nonché presso il Comune di Cessaniti.

*** RIESAME IN AUTOTUTELA E SEGNALAZIONI ***

La S.V. può chiedere a questo Ufficio, con istanza in carta semplice, il riesame del presente avviso di accertamento, in sede di autotutela. La presentazione della richiesta di riesame non sospende i termini per la proposizione del ricorso.

La richiesta di riesame può riguardare:

- l'errata intestazione della particella di catasto terreni su cui è stato edificato il fabbricato non dichiarato;
- la non accatastabilità dello stesso fabbricato;
- l'avvenuta presentazione di una dichiarazione "Docfa" per l'accatastamento del fabbricato stesso.

In ogni caso, la richiesta dovrà essere corredata da idonea documentazione.

Per quanto riguarda, invece, la rettifica di eventuali errori o inesattezze di elementi, dati o parametri utilizzati per la determinazione della rendita presunta, la S.V. può utilizzare direttamente la dichiarazione di aggiornamento catastale, redatta in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701.

Nel caso in cui venga segnalata unicamente l'inesattezza o l'incompletezza dei dati acquisiti a sistema e riportati nel presente avviso - quali, a titolo esemplificativo, le generalità dell'intestato, l'indirizzo ovvero l'ubicazione dell'immobile -, la S.V. può rivolgersi direttamente presso questo Ufficio oppure inviare la richiesta via *internet*, tramite il servizio telematico gratuito di *Contact Center*, disponibile sul sito dell'Agenzia del Territorio <http://www.agenziaterritorio.gov.it>, richiedendone la correzione, mediante la compilazione di apposite schede a video.

*** RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA ***

Avverso il presente avviso di accertamento può essere proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia, ai sensi delle disposizioni recate dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 5- *bis*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale decorre una volta trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato con cui si dà notizia dell'avvenuta affissione del presente atto all'Albo pretorio del Comune.

Il ricorso, assoggettato a contributo unificato, ai sensi all'art. 13, comma 6-*quater*, e 14, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, deve essere notificato all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio che ha emesso l'avviso di accertamento, con una delle seguenti modalità (art. 16 del D.Lgs. n. 546 del 1992):

- mediante servizio postale, in plico raccomandato - senza busta - con avviso di ricevimento;
- mediante consegna all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta;
- tramite l'Ufficiale giudiziario.

Dati da indicare nel ricorso

Il ricorso deve contenere l'indicazione (art. 18 del D.Lgs. n. 546 del 1992):

- della Commissione tributaria provinciale a cui è diretto;
- delle generalità del ricorrente e del suo legale rappresentante (da indicare nel caso in cui il ricorrente sia una società o un ente), della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
- dell'Ufficio provinciale nei cui confronti il ricorso è proposto;
- degli estremi dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
- dei motivi del ricorso;
- del valore della lite (art. 14, comma 3-*bis*, del D.P.R. n. 115 del 2002).

Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente secondo le regole previste dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, o personalmente dal ricorrente qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 5 del predetto art. 12.

Costituzione in giudizio

Il ricorrente, entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, deve, a pena di inammissibilità, costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento (art. 22 del D.Lgs. n. 546 del 1992). Il fascicolo deve contenere:

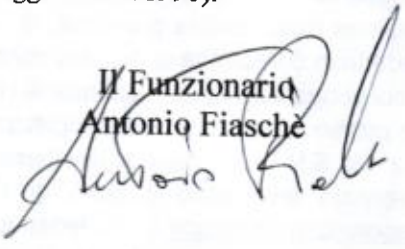
- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la fotocopia del ricorso, se è stato spedito per posta o consegnato direttamente all'Ufficio; in questo caso il ricorrente deve attestare che la copia è conforme al ricorso originale;
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata con avviso di ricevimento;
- la fotocopia del provvedimento impugnato.

All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Ufficio (art. 5, Legge n. 241/1990).

Il Funzionario
Antonio Fiaschè



*In qualità di sostituto del Direttore Provinciale Demetrio Amaddeo temporaneamente assente *

Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

Titolo del provvedimento: Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

(omissis)

art. 2 - Oggetto della giurisdizione tributaria.

(omissis)

2. Appartengono altresì, alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. *omissis()*
3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.

art. 18 - Il ricorso.

1. Il processo è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.
2. Il ricorso deve contenere l'indicazione:
 - a) della commissione tributaria cui è diretto;
 - b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - c) dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto;
 - d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
 - e) dei motivi.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 12, comma 5. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2.
4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritta a norma del comma precedente.

art. 19 - Atti impugnabili e oggetto del ricorso.

1. Il ricorso può essere proposto avverso:
 - a) l'avviso di accertamento del tributo; b) l'avviso di liquidazione del tributo;
 - c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
 - d) il ruolo e la cartella di pagamento;
 - e) l'avviso di mora;
 - e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all' articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
 - e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all' articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
 - f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 3 [rectius: comma 2];
 - g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
 - i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.
2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20.

3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.

art. 20 - Proposizione del ricorso.

1. Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.
2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.
3. Resta fermo quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, sui centri di servizio.

art. 21 - Termine per la proposizione del ricorso.

1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'art. 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

art. 22 - Costituzione in giudizio del ricorrente.

1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente.
3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente.
4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.
5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE F S C M G S 1 6 C 5 9 C 5 8 1 L

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

barriera in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

data di nascita giorno mese anno sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

prov.

comune

prov.

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE ERARIO

**IMPOSTE DIRETTE - IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI**

codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rit.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
T001		2012	100,00	
T002		2012	173,33	
T004		2012	330,00	

codice ufficio codice atto

9 9 1 0 9 0 5 3 6 5 4 **TOTALE A** 603,33 **B** +/- **SALDO (A-B)** 603,33

SEZIONE INPS

codice sede causale contributo matricola (INPS/codice INPS/ filiale azienda) periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa importi a debito versati importi a credito compensati

TOTALE C **D** +/- **SALDO (C-D)**

SEZIONE REGIONI

codice regione codice tributo rateazione/mese rit. anno di riferimento importi a debito versati importi a credito compensati

TOTALE E **F** +/- **SALDO (E-F)**

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/codice comune Revv. Imp. variab. Acc. Saldo numero (seguenti) codice tributo rateazione/mese rit. anno di riferimento importi a debito versati importi a credito compensati

denominazione ICI abilitazione principale

TOTALE G **H** +/- **SALDO (G-H)**

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

codice sede posizione assicurativa numero di riferimento causale importi a debito versati importi a credito compensati

INAIL

TOTALE I **L** +/- **SALDO (I-L)**

codice ente codice sede causale contributo codice posizione periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa importi a debito versati importi a credito compensati

TOTALE M **N** +/- **SALDO (M-N)**

FIRMA

SALDO FINALE

EURO + 603,33

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPLETARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA giorno mese anno
CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
AZIENDA CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno bancario/postale
n.ro circolare/vaglia postale
tratto / emesso su cod. ABI CAB

AGENZIA

FROM:

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CODICE FISCALE

F S C M G S 1 6 C 5 9 C 5 8 1 L

banire in caso di anno d'imposta
non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

data di nascita _____ sesso (M o F) _____ comune (o Stato estero) di nascita _____ prov. _____
giorno _____ mese _____ anno _____
comune _____ prov. _____ via e numero civico _____

DOMICILIO FISCALE**CODICE FISCALE** del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	roteazione / regione / prov. / mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	T001		2012	100,00	,
	T002		2012	173,33	,
	T004		2012	330,00	,
					,
					,
					,
codice ufficio	codice atto				+/- SALDO (A-B)
9 9 1 0 9 0 5 3 6 5 4		TOTALE A		603,33 B	603,33

SEZIONE INPS

[illegible]

SEZIONE REGIONI

[illegible]

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/ codice comune	Racv.	Immob. terreni	Azi.	Saldi	numero immobili	codice tributo	rotazione/ mese rif.	primo di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
									,	,
									,	,
									,	,
									,	,
									,	,
detrazione ICI										/-
detrazione principale										
								TOTALE G	H	SALDO (G-H)

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

	codice sede	posizione assicurativa numero	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati	
INAIL								
								✓ SALDO (I-L)
				TOTALE				

INAIL

[illegible]

SALDO FINALE

EURO +	603,33
---------------	---------------

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Pagamento effettuato con assegno		☐ bancario/postale ☐ circolare/vaglia postale	
			AZIENDA	CAB/SPORTELLI	n.ro _____			
giorno	mezzo	anno			tratto / emesso su _____			
					cod. ABI _____		CAB _____	

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

F S C M G S 1 6 C 5 9 C 5 8 1 L

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

barre in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

data di nascita

giorno

me

anno

Sesso (M o F)

comune (o Stato estero) di nascita

prov.

comune

prov.

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo

rateazione/regione/prov./mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

T001

2012

100,00

T002

2012

173,33

T004

2012

330,00

codice ufficio

codice cifra

9 9 1 0 9 0 5 3 6 5 4

TOTALE A

603,33 **B**

SALDO (A-B)

603,33

SEZIONE INPS

codice sede

causale contributo

matricola INPS/codice INPS/titolo azienda

periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE C

D

SALDO (C-D)

SEZIONE REGIONI

codice regione

codice tributo

rateazione/mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE E

F

SALDO (E-F)

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/codice comune

Immob. variati Acc. Saldi numero immobili

codice tributo

rateazione/mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE G

H

SALDO (G-H)

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

codice sede

posizione assicurativa numero

a.c.

numero di riferimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

INAIL

TOTALE I

L

SALDO (I-L)

codice ente

codice sede

causale contributo

codice posizione

da mm/aaaa

periodo di riferimento a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE M

N

SALDO (M-N)

SALDO FINALE

EURO +

603,33

ESTREMI DEL VERSAMENTO

[DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE]

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA

CAB/SPORTELLI

Pagamento effettuato con assegno

n.ro

banca/postale

circolare/vaglia postale

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB